

Il d.lgs. 49/2014: principali novità nella gestione dei RAEE domestici

*aspetti tecnici e normativi
e impatti sulla gestione della raccolta*



**INCONTRO ARPAV
Treviso, 18 giugno 2014**

Inquadramento normativo e premesse

Il d.lgs. 49 del 14 marzo 2014 recepisce la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sostituisce e aggiorna le previsioni del d.lgs. 151/05 e disciplina la gestione dei RAEE sul territorio italiano a partire dal **12 aprile 2014**.

Altri importanti atti normativi del settore sono:

- **DM 185/07**: istituisce gli organi gestionali del sistema RAEE e definisce i raggruppamenti
- **DM 65/2010**: definisce le modalità semplificate per la gestione dei RAEE raccolti dalla distribuzione.

Il d.lgs. 49/2014 stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana:

- a) prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei relativi rifiuti
- b) riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse, in applicazione ai principi della responsabilità estesa del produttore, chi inquina paga, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero

Ambito di applicazione

Le disposizioni del decreto legislativo 49/2014 si applicano:

A) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'**Allegato I** ed elencate a titolo esemplificativo all'**Allegato II**, sino al **14 agosto 2018**;

ALLEGATO I – fino al 14.08.2018

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

B) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'**Allegato III** ed elencate a titolo esemplificativo nell'**Allegato IV** dal **15 agosto 2018**

ALLEGATO III – dal 15.08.2018

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Innovazioni normative

- ❖ Definizione di RAEE provenienti dai nuclei domestici (dual use)
- ❖ Target di raccolta
- ❖ Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo
- ❖ Gestione dei pannelli fotovoltaici
- ❖ Distribuzione: uno contro zero
- ❖ Ruolo e caratteristiche del Centro di coordinamento RAEE
- ❖ Accordi di Programma: caratteristiche e soggetti coinvolti
- ❖ Trattamento adeguato

Definizioni

Art. 4 d.lgs. 49/2014

"apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

"rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;

"RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;

Definizioni - considerazioni

La definizione di di AEE e RAEE è invariata, ma il d.lgs. 49/2014 stabilisce la gestione del fine vita delle apparecchiature «**dual use**», classificandole come **RAEE di origine domestica**, con impatti su:

- Centri di raccolta (autorizzazione e gestione)
- Raccolta
- Dichiarazione e finanziamento



Target di raccolta

Art. 14 d.lgs. 49/2014

1. Fino al **31 dicembre 2015** deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante
2. Dal **1° gennaio 2016** deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente
3. Al **1° gennaio 2019** deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.

Target di raccolta - considerazioni


L'anno 2013 ha raggiunto un obiettivo di raccolta di 3,8 kg/abitante.

Nell'anno 2014 i dati di raccolta sono in linea con quelli dell'anno precedente.

Il raggiungimento dei target di raccolta definiti è un obiettivo ambizioso che comporta un forte impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, oltre che l'intercettazione e la rendicontazione dei flussi che attualmente sfuggono al sistema.

Gli obiettivi di incremento della raccolta possono essere ottenuti con diversi strumenti, alcuni dei quali già contemplati dalla normativa, ad esempio:

- Semplificazioni nella raccolta (incentivi e minor burocrazia)
- Comunicazione adeguata
- Sistemi di raccolta innovativi (es. uno contro zero)



Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo

Art. 6 d.lgs. 49/2014

La gestione dei RAEE deve **privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo** dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.

Art. 7 d.lgs. 49/2014

I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*), previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18.

Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.

()Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.*

Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo - considerazioni

Il tema della preparazione per il riutilizzo e del riutilizzo presenta diversi aspetti non ancora chiariti:

- Metodologie di ricondizionamento, marchiatura e immissione sul mercato
- Rendicontazione dei quantitativi
- Soggetti abilitati
- Definizione di procedure

Non esiste una normativa a livello nazionale sui centri per il riutilizzo, ma alcune regioni hanno già predisposto specifici regolamenti sul riuso (es. Regione Abruzzo e Marche)

Le nuove previsioni normative comportano nuovi compiti per i centri di raccolta, che sono tenuti a individuare apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo, che devono quindi essere gestiti separatamente (criticità in termini di spazio, gestione, formazione e conoscenza).



Gestione dei Pannelli Fotovoltaici

DEFINIZIONE

Art. 4.1.qq d.lgs. 49/2014

"rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici": sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento 4; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

FINANZIAMENTO

Art. 40 comma 3 d.lgs. 49/2014


Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le **modalità definite per i RAEE storici**.

Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile, il GSE trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

Gestione dei Pannelli Fotovoltaici - considerazioni

Una grande innovazione portata dal decreto 49/2014 è includere nella gestione dei RAEE anche i pannelli fotovoltaici, specificando che possono avere natura domestica o professionale e rientrano in R4



Per rendere operativa la gestione del fine vita di questa nuova tipologia di apparecchiatura, è necessario definire:

- indicazioni sulla distinzione domestico/professionale
- dichiarazione
- gestione specifica del raggruppamento R4
- Impatti sulle isole ecologiche (autorizzazioni e pericolosità)
- Impianti abilitati al trattamento



Uno contro uno

Art. 11 d.lgs. 49/2014

I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, **il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno**, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. **I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori** sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali oppure mediante indicazione nel sito internet.

Rientra nella fase della raccolta, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi al fine del loro **trasporto presso i centri di raccolta o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato.**

I RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 kg, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a **3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5**, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Uno contro uno - considerazioni

Il d.lgs. 49/2014 non abroga le semplificazioni previste dal DM 65/2010, ma le integra stabilendo specifici compiti e ruoli per i distributori:

- **Obbligo di comunicazione**, sia tramite avvisi nei punti vendita che mediante indicazione nel sito internet.
- L'uno contro uno e l'obbligo di comunicazione riguarda anche coloro che effettuano le **televendite e vendite elettroniche** – v. art. 22 d. lgs. 49/2014 (*I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza indicano i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita*).
- I RAEE raccolti in modalità uno contro uno sono **trasportati ai centri di raccolta o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato**.
- I RAEE devono essere allontanati dai distributori ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato raggiunge i 3.500 chilogrammi (la durata del deposito non deve superare un anno). Il quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

I quantitativi ritirati dai Distributori devono essere comunicati annualmente al CdC RAEE

L'Accordo di Programma **dovrà essere sottoscritto entro il 12 ottobre 2014**.

SANZIONI: Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 150 ad euro 400**, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Uno contro Zero

Art. 11 d.lgs. 49/2014

I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la **raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente**. Tale attività è **obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq**. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le **modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito** da parte dei distributori in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.

Uno contro Zero - considerazioni

Il decreto 49/2014 definisce la gestione dell'uno contro zero obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di **almeno 400 mq**, e facoltativa per gli altri distributori.

I RAEE coinvolti nell'uno contro zero sono quelli di **piccolissime dimensioni** (dimensioni esterne inferiori di 25 cm)

L'uno contro zero potrebbe aiutare a dare un grande impulso all'incremento della raccolta, interessando i **raggruppamenti che attualmente hanno il minor tasso di ritorno (R4 e R5)**.

Perché tale raccolta diventi effettiva, è necessario **attendere l'emanazione di un decreto interministeriale** (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e Ministero dello sviluppo economico) che disciplini le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell'uno contro zero. **Tale decreto potrebbe inoltre essere lo strumento che semplifichi il ritiro uno contro uno.**



Accordo di Programma CdR comunali

Art. 15 d.lgs. 49/2014

Le associazioni di categoria rappresentative dei **produttori** iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle **imprese che effettuano la raccolta**, ciascuna tramite un unico delegato, l'**ANCI** e il **Centro di coordinamento** stipulano un **Accordo di programma, con validità triennale**, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio.

L'accordo disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento a:


- **condizioni generali di ritiro** da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali;
- modalità necessarie affinché il **ritiro** sia effettuato in modo **razionale ed omogeneo** su tutto il territorio nazionale;
- modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell'articolo 12, conferiti ai centri di raccolta, attraverso **l'individuazione di impianti idonei**, con **oneri a carico dei produttori**;
- **premi di efficienza**, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
- **l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali.**

In caso di mancata stipula dell'accordo nei termini previsti, il MATTM invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.

Accordo di Programma CdR - considerazioni

Il d. lgs. 49/2014 mantiene la definizione di un Accordo di Programma per la gestione dei CdR comunali, prevedendo in particolare:

- **Nuovi soggetti firmatari** (oltre a ANCI, CdC RAEE, si prevede la presenza di produttori e associazioni di categoria dei raccoglitori)
- Definizione delle **condizioni generali di ritiro**
- Esigenza di definire **modalità per la gestione dei RAEE danneggiati**
- Riconoscimento dei **Premi di Efficienza**
- **Adeguamento e implementazione dei Centri di Raccolta**



L'Accordo dovrà essere sottoscritto entro il 12 ottobre 2014.

Sono definiti con precisione i termini di validità e di rinnovo dell'Accordo

Premi di Efficienza – Status Quo

Raggruppamento	Tipologia	€ / tonnellata
R1, R2, R3, R4, R5	Indisponibilità a ricevere la distribuzione, assenza di un valido calendario per i ritiri, mancata gestione di R1, R2, R3, R4	0
R1, R3	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri e gestione effettiva di R1, R2, R3, R4. Ritiro a giro, o che raggiunge la soglia di buona operatività	40
R2, R4	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri e gestione effettiva di R1, R2, R3, R4. Ritiro a giro, o che raggiunge la soglia di buona operatività	80
R5	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri e gestione effettiva di R1, R2, R3, R4. Ritiro a giro o che raggiunge la soglia di buona operatività	250
R1, R2, R3, R4, R5	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri e gestione effettiva di R1, R2, R3, R4. <u>Ritiro che non raggiunge la soglia di buona operatività</u> , ma è superiore al peso minimo di saturazione	20

Fondo 5 euro / tonnellata premiata: Programma per l'erogazione di contributi per il potenziamento e l'adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE

Soglie di buona operatività e minime

I Sistemi Collettivi eseguiranno il servizio di ritiro e riconosceranno i Premi di Efficienza al raggiungimento dei **pesi di buona operatività** di seguito riportati

Raggruppamento	Peso (kg)
R1	1800
R2	3000
R3	2000
R4	1800
R5 contenitore piccolo	70
R5 contenitore grande	140

I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta indipendentemente dal raggiungimento dei **pesi minimi di saturazione** di seguito riportati (segnalazione anomalia). Al raggiungimento di tali quantitativi sarà riconosciuto un contributo economico

Raggruppamento	Peso min. kg
R1	400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
R2	400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
R3	300 kg a presa
R4	300 kg a presa
R5 contenitore piccolo	25 kg a presa
R5 contenitore grande	50 kg a presa

Il futuro dell'Accordo di Programma

Il rinnovo dell'accordo di Programma dovrà considerare i seguenti temi:

GESTIONE OPERATIVA:

- Pannelli fotovoltaici
- Interazioni con distribuzione
- Dual use
- Riutilizzo

ASPETTI ECONOMICI:

- Premi di Efficienza: definizione delle condizioni di buona operatività
- Modalità per gestire l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali.

FULCRO CENTRALE: PORTALE CDC RAAE

The screenshot shows the CDC RAAE portal website. The header includes navigation links for 'Sistema RAAE', 'CDC RAAE', 'Comuni', and 'Presoroom', along with a search bar and a 'WEB APP' download button. The main content area features a large article titled 'Alla scoperta del Sistema dei RAAE' with a daisy image. The sidebar contains 'INFORMATIVE e NEWS' with several news items. At the bottom, there are four colored boxes: 'IMPIANTI DI TRATTAMENTO', 'CENTRI DI RACCOLTA', 'DISTRIBUZIONE', and 'IL CENTRO DI COORDINAMENTO', each with a brief description and an icon.

Trattamento adeguato

Art. 18 d.lgs. 49/2014

Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato.

Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, **determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica**, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea entro tre mesi dalla loro adozione.

Entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale, **i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione**, ed entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano il provvedimento.

A seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso disposto, il Centro di Coordinamento procede all'adeguamento degli **Accordi di programma con i trattatori**.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE di EMAS.

Trattamento adeguato - considerazioni

Il d.lgs. 49/2014 stabilisce che **TUTTI i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato**. L'art. 19 stabilisce che «Per conseguire gli obiettivi minimi di recupero, i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo».

Per mantenere la coerenza tra i due articoli, è necessario che il decreto che stabilisce i criteri e le modalità tecniche di trattamento, definisca chiaramente:

- **i requisiti che debbano possedere tutti gli impianti di trattamento RAEE, al fine di garantire condizioni omogenee, raggiungimento degli obiettivi e evitare distorsioni nel mercato**
- **le modalità di verifica, le tempistiche e i soggetti incaricati di realizzarle**



È necessario che tali criteri siano presi in considerazione anche in fase di adeguamento delle autorizzazioni-

La **mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento** ai sensi dell'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000**. In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.

Decreti attuativi

ART	TESTO
7. Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo	I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo , costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori	Con decreto del MATTM, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell'uno contro zero , nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
18. Trattamento adeguato	Il MATTM, avvalendosi del CdC e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea entro tre mesi dalla loro adozione.
18. Trattamento adeguato	Con decreto del MATTM, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
19. Obiettivi di recupero	Il MATTM, con decreto di concerto con il Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.
20. Autorizzazioni	Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate
25. Garanzie finanziarie	Il produttore, nel momento in cui immette un'AEE sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e secondo modalità equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo dal MATTM, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
41. Disposizioni finanziarie	5. Con decreto del MATTM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento.

Tempistiche e scadenze 2014

DATA	ART	TESTO
12-giu-14	41.5	« Decreto tariffe » del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le tariffe per la copertura degli oneri relativi alle attività di monitoraggio, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale.
12-lug-14	18.7	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, per incentivare l'introduzione volontaria di EMAS nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE
12-lug-14	33.4	Il Centro di Coordinamento adegua lo statuto , che deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione
12-ott-14	10.3	Il MATTM e il Ministero dello Sviluppo Economico approvano lo statuto tipo a cui devono adeguarsi i SC
12-ott-14	15.2 e 15.5	Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, l'ANCI e il Centro di coordinamento stipulano un Accordo di programma , con validità triennale, rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio.
12-ott-14	16.2 e 16.3	Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, l'ANCI e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori e i rispettivi oneri.
12-ott-14	25.1	« Decreto garanzie » del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, rivolto ai produttori nel momento in cui immettono un'AEE sul mercato
12-ott-14	33.2	Il Centro di coordinamento predispone un elenco in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi e a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
12-ott-14	36.1	È ricostituito il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
12-ott-14	40.4	Le prescrizioni relative al marchio di identificazione diventano vincolanti per i produttori

Tempistiche e scadenze dal 2015

DATA	ART	TESTO
10-gen-15	10.6 e 10.8	I systemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto e lo trasmettono entro 15 giorni al MATTM ai fini dell'approvazione. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
12-apr-15	40.3	il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.
30-apr-15	33.2	I titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti a comunicare le quantità di RAEE trattate
31-dic-15	14.1.a	TARGET DI RACCOLTA: tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante;
01-gen-16	14.1.b	TARGET DI RACCOLTA: dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti.
30-set-16	31.2	Il MATTM invia alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE e sulle informazioni ottenute da ISPRA.
31-dic-16	15.2	Primo rinnovo accordo gestione centri di raccolta comunale
31-dic-16	16.3	Primo rinnovo accordo distribuzione
14-ago-18	2.1.a	CAMPO DI APPLICAZIONE: Sino a tale data le disposizioni del decreto si applicano alle apparecchiature rientranti nelle categorie di cui all' Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II
15-ago-18	2.1.b	CAMPO DI APPLICAZIONE: Da tale data le disposizioni del decreto si applicano alle apparecchiature classificate nelle categorie dell' Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV
15-ago-18	19.7	Le annotazioni da parte dei CdR e degli impianti sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato I. A far data dal 16 agosto 2018 le annotazioni sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato III.
01-gen-19	14.1.c	TARGET DI RACCOLTA: al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.

Raccolta gennaio – maggio 2014

RACCOLTA IN KG	R1	var % 2013	R2	var % 2013	R3	var % 2013	R4	var % 2013	R5	var % 2013	TOTALE	var % 2013
Belluno	127.880	4,3%	114.080	7,4%	138.701	-5,1%	135.858	9,4%	4.245	-1,7%	520.764	3,5%
Padova	340.750	21,5%	269.190	0,8%	419.440	-11,4%	309.099	0,4%	11.239	14,5%	1.349.718	0,8%
Rovigo	95.550	-23,7%	67.160	0,4%	134.720	-10,2%	87.522	17,2%	2.542	3,0%	387.494	-7,6%
Treviso	514.490	4,8%	683.020	7,3%	502.610	7,6%	495.501	13,7%	16.670	1,0%	2.212.291	8,1%
Venezia	328.725	2,0%	314.040	18,7%	464.020	-8,3%	333.729	15,6%	17.832	35,8%	1.458.346	4,6%
Verona	326.020	-0,5%	310.980	-7,2%	392.400	-10,4%	337.297	-4,4%	17.766	-0,3%	1.384.463	-5,9%
Vicenza	233.390	-0,9%	251.990	-10,7%	287.428	-21,6%	305.983	3,8%	16.400	-3,6%	1.095.191	-8,4%
VENETO	1.966.805	3,3%	2.010.460	2,6%	2.339.319	-8,2%	2.004.989	6,7%	86.694	6,9%	8.408.267	0,5%
ITALIA	22.876.861	2,1%	22.621.175	-0,4%	27.183.031	-4,2%	15.500.971	3,2%	538.367	5,4%	88.720.405	-0,3%

Nella tabella sono indicati i dati di raccolta in kg per le province, la regione Veneto e a livello nazionale, relativi al periodo gennaio – maggio 2014 e confrontati con i dati relativi allo stesso periodo dell'anno 2013.

La raccolta nella regione Veneto presenta sempre valori di eccellenza, e si evidenzia una leggera crescita rispetto all'anno precedente.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

